

Salerno, 10 gennaio 2011

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA

L'articolo 21 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito con modificazioni dalla L. n.122/10), reso attuativo mediante Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre scorso (prot. n. 2010/184182), impone a tutti i soggetti passivi Iva che effettuino operazioni rilevanti ai fini di tale imposta di comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da altri soggetti passivi i cui corrispettivi siano di importo pari o superiore a €3.000,00 (al netto dell'imposta).

Nel caso in cui, pur trattandosi di operazioni rilevanti ai fini Iva, non vi sia obbligo di emissione della fattura il limite è elevato ad €3.600,00 al lordo quindi dell'imposta.

Il valore cui fare riferimento è quello contrattuale con l'obbligo, nel caso in cui siano stipulati più contratti collegati, di prendere a riferimento l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.

Per il periodo d'imposta 2010, data la novità della norma, l'importo limite è stato elevato ad €25.000,00 con obbligo di comunicazione delle sole operazioni soggette a fatturazione (anche se trattasi di operazioni poste in essere con privati).

Operazioni escluse

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni:

- ➔ di importazione;
- ➔ di esportazione ex art. 8, co.1, lett. a) e b) del DPR n.633/72;
- ➔ di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute da controparti con sede o domicilio in uno dei Paesi *black list*;
- ➔ che siano state oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria ex art. 7 del DPR n.605/73.

Sono escluse anche, ma fino al 30 aprile 2011, le operazioni che seppur rilevanti ai fini Iva non prevedano l'obbligo di emissione della fattura.

Elementi da indicare nella comunicazione

Nella comunicazione vanno indicati per ciascuna operazione:

- a) l'anno di riferimento;
- b) la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;
- c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato e privi di codice fiscale i dati di cui all'art. 4, co. 1, lett. a) e b), del DPR n.605/73 (se persona fisica il cognome e il

nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale, se soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale);

- d) l'ammontare dei corrispettivi dovuti, l'importo dell'imposta applicata o la specificazione di operazioni non imponibili o esenti.

Per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione dovranno essere indicati i dati identificativi del committente o del commissionario ed i corrispettivi saranno comprensivi dell'Iva.

Invio della comunicazione

La comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva si effettua utilizzando il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) ed entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Per il periodo d'imposta 2010 la comunicazione potrà essere effettuata fino al 31 ottobre 2011.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Giovanni Di Filippo